

# **STATUTO ENTE REGIONALE PER LO SPORT DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO**

## ***CAPITOLO 1***

### ***Scopo, sede e durata***

#### **Art. 1. Denominazione**

Con la denominazione “Ente Regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio” è costituita un’Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

#### **Art. 2. Scopi**

1. L’Associazione ha lo scopo di:
  - Essere il motore dello sviluppo sportivo regionale;
  - Promuovere una pianificazione e una gestione coordinata delle strutture sportive regionali nella regione;
  - Assicurare un’offerta sportiva differenziata alla popolazione della regione;
  - Assicurare una gestione operativa e finanziaria oculata delle strutture sportive regionali;
  - Recepire, concepire, lanciare, coordinare progetti di promozione dello sport incluso il turismo sportivo attraverso la piattaforma web;
  - Promuovere le strutture sportive regionali;
  - Promuovere la collaborazione tra enti pubblici, privati e associazioni sportive.
2. Tutte le iniziative intraprese dall’Associazione devono essere condotte secondo il criterio di sviluppo sostenibile.
3. L’Associazione è senza fini di lucro.

#### **Art. 3. Sede e durata**

La sede dell’Associazione è Mendrisio. La sua durata è illimitata.

## ***CAPITOLO 2***

### ***Membrri***

#### **Art. 4. Membri**

Possono diventare membri gli enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, che perseguono scopi di sviluppo sportivo regionale nel Mendrisiotto e Basso Ceresio.

#### **Art. 4.1 Membri di diritto**

Possono diventare membri di diritto dell'Associazione i Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ne fanno richiesta.

#### **Art. 4.2 Sostenitori**

1. Chiunque può diventare sostenitore dell'Associazione e partecipare all'Assemblea con diritto di parola, ma non di voto.
2. Lo statuto di sostenitore si acquisisce con il pagamento della quota annuale.

#### **Art. 5. Ammissione**

1. Le domande di ammissione in qualità di membro sono da inoltrare per iscritto al Comitato esecutivo, il quale formula le proposte di accettazione da sottoporre all'Assemblea.
2. Nella domanda di ammissione, il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello statuto e al finanziamento dell'Associazione.

#### **Art. 6. Responsabilità**

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

#### **Art. 7. Dimissioni ed esclusione**

1. I Comuni possono dimettersi per la fine di ogni legislatura amministrativa. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno un anno di anticipo, la prima volta per il 31 marzo 2023.
2. Gli altri membri possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno sei mesi di anticipo.
3. Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
4. I membri di diritto non possono essere esclusi, fermo restando il pagamento della quota annuale.
5. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della quota sociale.

## ***CAPITOLO 3***

### ***Organizzazione***

#### **Art. 8. Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Comitato esecutivo;
- I Revisori dei conti.

#### **A. Assemblea**

##### **Art. 9. Composizione**

1. I Comuni associati sono rappresentati da un Municipale nominato dall'Esecutivo per una legislatura amministrativa comunale.
2. Ogni altro Ente membro dell'Associazione designa un suo delegato in seno all'Assemblea.
3. I sostenitori giusta l'art. 4.2 partecipano solo con diritto di parola e non anche di voto.

##### **Art. 10. Riunioni e convocazioni**

- L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
- L'Assemblea è convocata per le sedute ordinarie dal Comitato esecutivo.
- L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro fine maggio per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente, ed entro fine dicembre per l'approvazione del preventivo dell'anno a venire.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.
- Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei membri ed inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo, al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.
- I delegati sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.
- Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, oppure su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

##### **Art. 11. Competenze**

L'Assemblea:

- nomina per una legislatura amministrativa il Presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo, tenuto conto di un'equa rappresentanza geografica; la loro elezione è possibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi;
- approva i conti di esercizio, il bilancio e il relativo rapporto annuale, dandone scarico al Comitato esecutivo, nonché il preventivo;
- discute gli obiettivi strategici;
- approva le proposte di ammissione e di esclusione dei soci;
- decide sulle proposte del Comitato esecutivo concernenti le quote sociali;
- approva e modifica lo statuto (vedi art. 22);
- scioglie l'Associazione (vedi art. 23).

## **Art. 12. Diritto di voto**

1. I Comuni dovranno disporre della maggioranza dei voti, rispetto agli altri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrebbe automaticamente di due o più voti assembleari.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.

## **B. Il Comitato esecutivo**

### **Art. 13. Funzione e composizione**

1. Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. Il Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del Presidente o di un altro membro del Comitato e del Responsabile operativo dell'Associazione.
3. Il Comitato è formato da 7 membri scelti tra i membri dell'Assemblea, di cui:
  - un membro di diritto dell'Esecutivo di Chiasso, Coldrerio e Mendrisio;
  - 4 membri scelti fra i Comuni aderenti all'ente.
4. I membri dell'Assemblea nominati nel Comitato esecutivo devono essere sostituiti.

### **Art. 14. Competenze del Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo:

- definisce la strategia di sviluppo sportivo regionale e gli obiettivi a lungo termine conformemente agli scopi e alle direttive federali in materia;
- approva le proposte di progetto e prepara l'incarto completo da sottoporre all'Assemblea;
- formula le proposte di quote annuali da sottoporre all'Assemblea;
- approva o respinge i progetti proposti da membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- delibera la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari progetti;
- approva le proposte di sponsorizzazione e le donazioni;
- nomina l'ufficio di revisione esterno.

### **Art. 15. Compiti**

Il Comitato esecutivo redige un Regolamento interno nel quale sono specificati:

- la modalità di scelta delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- l'organizzazione delle sedute;
- i compiti e le competenze dei membri del Comitato e della sua struttura operativa;
- i rapporti con i consulenti esterni;
- le modalità di informazione e comunicazione verso l'esterno;
- le modalità di scelta dei progetti regionali.

## **C. Revisori dei conti**

### **Art. 16. Revisori**

La revisione contabile deve essere affidata ad un ufficio di revisione esterno.

## **D. Struttura operativa**

### **Art. 17. Composizione e organizzazione**

Per raggiungere gli scopi prefissati, l'Associazione si avvale di un Responsabile operativo.

## ***CAPITOLO 4***

### ***Risorse finanziarie***

#### **Art. 18. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei membri: Comuni, Enti e sostenitori;
- da altri finanziamenti derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o attività di gestione corrente, ecc.

#### **Art. 19. Quote**

##### 1. Finanziamento ordinario

- La quota d'adesione annua per i Comuni è calcolata in base al numero di abitanti e fissata dall'Assemblea.
- La quota d'adesione per gli altri Enti e per i sostenitori è fissata dall'Assemblea.

## ***CAPITOLO 5***

### ***Disposizioni finali***

#### **Art. 20. Disposizioni complementari**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile svizzero ed in particolare agli articoli 60 e seguenti.

#### **Art. 21. Controversie**

Per eventuali controversie, il foro competente è Mendrisio.

#### **Art. 22. Modifica degli statuti**

Le modifiche del presente statuto da parte dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno e richiedono la presenza dei 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

#### **Art. 23. Scioglimento dell'Associazione**

- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale, convocata espressamente per tale scopo e alla presenza di almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
- In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà destinato a una o più istituzioni al beneficio dell'esenzione fiscale, con le medesime finalità a carattere sportivo.

#### **Art. 24. Entrata in vigore**

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a ....., in data ..... ed entra immediatamente in vigore.